



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA VOLONTARIATO MEDIO VALDARNO**

Il giorno 9 (nove) del mese di Ottobre dell'anno 2020 alle ore 21.30 in Empoli presso la Sala delle Adunanze della Misericordia di Empoli, via Cavour, n. 34 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Archeologica Volontariato Medio Valdarno, già Onlus, da ora in avanti ODV – Organizzazione di Volontariato, per approvare l'adeguamento dello Statuto Sociale ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche.

Sono presenti, in proprio o per delega, i Sigg.:

Arrigoni Cristina, Betti Lucia, Biliotti Alessio, Calugi Tommaso, Cerrai Marco, Colella Claudia, Corbani Elisabetta, Falosci Paolo, Fantacci Ketì, Giannotti Elena, Maiuri Walter, Margheri Sara, Martini Marco, Mori Graziano, Nesi Patrizia, Pasquetti Anna, Pittari Agnese, Pucci Gianluca, Puorro Alessandro, Rubei Rosalba, Sani Giancarlo, Semprepìovi Giulia, Taddei Stefano (Empoli), Taddei Stefano (Montelupo F.no), Terreni Leonardo Giovanni, Tozzini Stefano.

Assume la Presidenza la dott.ssa Claudia Colella, la quale, constatata a norma dell'Art. 7 dello Statuto la validità della presente Assemblea, chiama a fungere da segretario il Sig. Marco Cerrai.



Art.1

- Denominazione, sede e durata -

L'Associazione denominata «Associazione Archeologica di Volontariato Medio Valdarno – ODV» (nel seguito Associazione) è senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e diretta esclusivamente al perseguimento di finalità di utilità sociale. L'Associazione opera ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n°117 e delle leggi regionali attuative con relativi aggiornamenti. L'Associazione si rivolge alla generalità dei cittadini attraverso l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo i casi previsti dalla legge. Si basa sulla democraticità della struttura e le cariche associative sono elettive e gratuite; soci, patrimonio, bilancio e cariche sociali sono regolati dai successivi articoli statutari. L'Associazione ha sede Legale in Empoli, Piazza Farinata degli Uberti n. 11, Palazzo Ghibellino. La sede e il recapito postale possono variare secondo il deliberato del Consiglio Direttivo in carica: il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'attuale recapito postale è presso le poste di Empoli alla Casella Postale n. 300. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2

- Scopo, finalità e attività -

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);



- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lettera K, CTS).

Il campo principale per l'Associazione è, dalla sua costituzione, il settore dei beni culturali, ambientali e del paesaggio. Le attività, che svolge – elenco esemplificativo e non esaustivo – sono le seguenti:

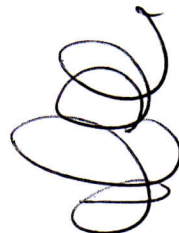
- a) Ricerca storico archeologica sul territorio secondo le esigenze di studio, nel rispetto delle leggi vigenti e sotto la direzione degli organi pubblici preposti;
- b) Gestione di eventuali strutture museali, di centri di restauro con relativa conservazione, catalogazione ed esposizione dei reperti, di immobili ed aree aperte;
- c) Stimolare l'interesse e lo studio nei suddetti campi organizzando incontri, dibattiti e conferenze nonché promuovendo collaborazioni con università, gruppi ed associazioni similari; eventualmente stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, con fondazioni, con associazioni e con cooperative;
- d) Promuovere e gestire attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado;
- e) Valorizzazione, conservazione e fruizione della "Collezione Mantellassi", di proprietà dell'Associazione. L'eventuale cessione, secondo le leggi vigenti, della suddetta Collezione, dovrà essere approvata dall'Assemblea alla presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza assoluta. Per tutte le altre iniziative, come restauro, esposizioni, prestiti, pubblicazioni, ecc. la decisione spetterà al Consiglio Direttivo in carica, sentito il parere del conservatore e della Soprintendenza preposta;
- f) Valorizzazione della testata editoriale "Milliarium", di proprietà dell'Associazione. Promuovere pubblicazioni sia scientifiche che divulgative, anche non cartacee, oltre ad attività multimediali, come siti internet, ecc.;
- g) Attività di formazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici, Cesvot, Fondazioni, Associazioni similari, professionisti, ecc., rivolte sia ai propri associati che a tutti i cittadini interessati;



- h) Organizzazione di escursioni, gite, visite guidate, ecc., anche in collaborazione con organizzazioni similari;
- i) Collaborazioni con enti pubblici e privati per favorire la fruizione di strutture museali, anche non di tipo storico-archeologico, con attività di allestimento esposizioni, di guardiania, di visite guidate, ecc.
- j) Collaborare alla promozione turistica di territori di interesse architettonico, paesaggistico, storico, artistico, archeologico;
- k) Promuovere la collaborazione con le strutture della Protezione Civile per attività conformi alle finalità dello specifico settore;
- l) Iscrizione e partecipazione in nome proprio o in nome degli stessi associati ad altre istituzioni similari aventi scopi analoghi di cui all'oggetto sociale, comprese l'iscrizione alle associazioni di secondo livello.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Art. 3

- Ammissione e numero degli associati -

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;





- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- La dichiarazione di accettazione della Legge sulla privacy.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione ammette le seguenti categorie di Soci:

- a) Ordinari – Sono definiti soci ordinari tutti coloro che, raggiunta la maggiore età, condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e versano la quota annuale associativa.
- b) Volontari – Sono definiti volontari i Soci che versano la quota annuale associativa e per loro libera scelta, perseguendo le finalità dell'Associazione, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune.
- c) Sostenitori – Sono definiti soci sostenitori i minori di anni 18 e tutti coloro che contribuiscono con una qualsiasi erogazione liberale, senza partecipare direttamente alle attività dell'Associazione;
- d) Onorari – Sono definiti soci onorari quei soggetti (persone fisiche o organizzazioni non-profit) che si sono distinti per particolari benemeritenze verso l'Associazione stessa. I soci onorari diversi dalle persone fisiche sono associati nel rispetto dell'articolo 32 c.2 del Codice del terzo Settore. La qualifica viene conferita dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esclusi dal pagamento della

quota associativa, ma possono partecipare a tutte le attività e assemblee, compresa quella per l'elezione del Consiglio Direttivo.

L'iscrizione ha validità per l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) in cui viene emessa. Tutti i Soci saranno dotati di una tessera nominativa attestante l'appartenenza all'Associazione.

Art. 4

- Diritti e Obblighi -

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- di non prendere iniziative personali a nome e per conto dell'Associazione stessa, senza delega del Consiglio Direttivo;
- di tenere un comportamento moralmente ed eticamente corretto anche verso gli altri Soci.



Art. 5

- Perdita della qualifica di associato -

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato è tenuto altresì a rinunciare, in favore dell'Associazione, agli eventuali diritti derivanti dall'applicazione delle leggi vigenti, nel caso di scoperte archeologiche effettuate nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

- Organi -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Art. 7

- Assemblea -

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono nel libro degli associati da almeno 1 mese.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, comunicata a mezzo lettera o altro mezzo idoneo almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, preferibilmente entro il 30 del mese di aprile.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- 
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - autorizzare gli associati per le spese correnti dell'attività dell'Associazione.
 - nominare e formare sia tra gli associati che all'esterno dell'Associazione commissioni particolari, attribuendo ad esse le rispettive funzioni e i limiti di azione.
 - incaricare i singoli soci ad operare in specifiche attività.
 - provvedere alla stesura di un eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, in casi di particolare necessità, di convocare un'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di proporre, con l'approvazione dell'Assemblea, il numero dei consiglieri da eleggere, purché questo rientri nei limiti posti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e i singoli componenti possono essere rieletti per 6 mandati consecutivi.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

- Presidente -

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei propri eletti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10

- Organo di controllo e Revisione Legale dei conti -

L'Organo di controllo e i Revisori Legali dei Conti, in forma monocratica verranno nominati solamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Art. 11

- Patrimonio e risorse economiche -

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso, nello specifico, è costituito dalla "Collezione Mantellassi", dalle quote associative, dalle disponibilità liquide derivanti da iniziative promozionali dell'attività sociale, da lasciti e donazioni, da beni mobili ed immobili, da attrezzature inerenti l'attività, da convenzioni, da progetti, anche internazionali e comunque da ogni altra entrata approvata dal Consiglio Direttivo, che non sia in contrasto con le vigenti leggi.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Art. 12

- Bilancio di esercizio -

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. E chiusura al trentuno dicembre dello stesso anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 13

- Libri -

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 14

- Volontari e lavoro retribuito -

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 15

- Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo -

In caso di scioglimento dell'Associazione, dall'Assemblea in seduta straordinaria, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16

- Rinvio -

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Si passa quindi ai voti. Le modifiche allo Statuto vengono approvate all'unanimità.

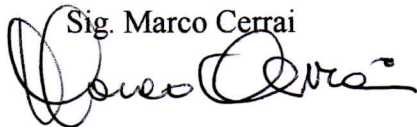
Il presente verbale viene letto e approvato all'unanimità dei convenuti.

Non essendoci altro da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 23.00.

Il presente atto è esente da bollo e da imposta ai sensi dell'art. 8 della Legge 11-08-1991, n. 266, in quanto il presente adeguamento è richiesto dalle leggi vigenti relative al Codice del Terzo Settore.

Il Segretario

Sig. Marco Cerrai



Il Presidente

dott.ssa Claudia Colella



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 29 OTT. 2020 al n° 1704
Serie 3-N 1 originali Esatti euro 1



L'ADDETTO
Bernini Eugenio